

DM 06/11/1991 n. 936500 (testo vigente)

DECRETO DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 6 novembre 1991 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 297, del 19 dicembre). - Approvazione dei nuovi modelli del repertorio generale degli atti fra vivi, del repertorio speciale degli atti di ultima volontà e di quello dei protesti cambiari, nonché dei fogli supplementari e degli estratti mensili relativi ai predetti repertori.

Preambolo

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA:

Visti gli articoli 53, 62, 63, 64 e 65 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Visti gli articoli 71, terzo comma, 74, 75, 78, 81 e 288 del regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 22 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138; Visto l'art. 20 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto l'art. 39 della legge 22 novembre 1954, n. 1158; Visti gli articoli 1 e 17, primo e secondo comma, delle istruzioni sui servizi degli archivi notarili approvate con decreto interministeriale 12 dicembre 1959;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, e 10 aprile 1966 (Gazzetta Ufficiale n. 209 del 1962 e n. 96 del 1966);

Visti gli articoli 7, 12, 13, 14 e 28 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto l'art. 1 della legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visti gli articoli 7 e 13 della legge 12 giugno 1973, n. 349;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537;

Visto l'art. 10 della legge 25 maggio 1981, n. 307;

Visto l'art. 3, quarto e quinto comma, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17;

Visto il decreto interministeriale 26 marzo 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 75 del 1985);

Visto l'art. 24 della tariffa notarile approvata con decreto ministeriale 30 dicembre 1980 (supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 1981);

Visto l'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1986 (supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 1986);

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1989 (Gazzetta Ufficiale n. 172 del 1989);

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Visti gli articoli 12 e 14 della legge 27 giugno 1991, n. 220;

Decreta:

Articolo 1

Art. 1.

Sono approvati gli annessi modelli:

a) del repertorio generale degli atti fra vivi, del repertorio speciale degli atti di ultima volontà e di quello dei protesti cambiari;

b) dei fogli supplementari e degli estratti mensili relativi ai predetti repertori.

Articolo 2

Art. 2.

1. Nella redazione dei repertori e dei fogli supplementari deve farsi uso di inchiostri indelebili ed è vietato l'impiego di carte autocopianti.

2. Fermi l'obbligo e il divieto summenzionati, i predetti registri possono essere tenuti anche con sistemi meccanografici. In tal caso sono ammessi alla vidimazione di cui all'art. 64 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, soltanto fascicoli di duecento pagine ciascuno, custoditi in raccoglitori idonei ad assicurarne un'accurata conservazione; ciascuna pagine deve essere numerata e vidimata ed il lato sinistro della stessa deve essere privo della prefincatura per il distacco. Eventuali correzioni o variazioni devono effettuarsi a norma dell'art. 1 delle istruzioni approvate con decreto interministeriale 12 dicembre 1959. La stampa degli elaborati deve

effettuarsi in giornata. La rilegatura dei tabulati meccanografici in questione deve effettuarsi con le modalità di cui all'art. 17 delle predette istruzioni 12 dicembre 1959.

3. Ogni pagina di tabulato può contenere non più di sei annotazioni repertoriali con un massimo di trenta linee complessive. Ciascuna delle predette annotazioni deve essere separata da quella successiva per mezzo di una riga tracciata a chiusura immediata al di sotto dello scritto e senza spazi in bianco. Le linee delle singole annotazioni devono essere uniformemente distanziate fra loro.

4. Nella colonna "osservazioni" del registro mod. 56, serie I, deve indicarsi per ogni fascicolo vidimato il tipo di compilazione (manuale o meccanografica) dello stesso.

Articolo 3

Art. 3.

1. Gli indici, di cui devono essere corredati il repertorio per gli atti tra vivi e quello per gli atti di ultima volontà, possono essere tenuti anche con sistema meccanografico. La rilegatura dei tabulati deve effettuarsi annualmente con le modalità del citato art. 17 delle istruzioni 12 dicembre 1959.

2. Il repertorio per gli atti tra vivi tenuto con sistema meccanografico deve essere altresì corredato di un indice su supporto magnetico nel quale sono memorizzati, per i soli atti conservati, cognome e nome delle parti, data e natura (in codice) dell'atto, numero di raccolta. Con successivo decreto verranno stabilite le caratteristiche tecniche del supporto magnetico.

Articolo 4

Art. 4.

1. La copia conforme degli annotamenti mensili da trasmettere all'Archivio notarile distrettuale può essere eseguita anche con procedimenti fotostatici o meccanografici che garantiscano la piena leggibilità della stessa e la riproduzione fedele e duratura dell'originale.

2. Il frontespizio di tale copia può essere compilato anche con sistema meccanografico; deve comunque essere conforme a quello del modello 25 serie I M; i fogli della copia devono rilegarsi, anche meccanicamente, in modo da assicurarne la conservazione.

3. Sono vietate le copie ottenute con l'impiego di carta copiativa o comunque mediante ricalco.

Articolo 5

Art. 5.

1. Nei repertori e nei relativi estratti mensili deve indicarsi anche il codice statistico riportato nella tabella annessa al decreto ministeriale 4 luglio 1989 (Gazzetta Ufficiale n. 172 del 1989).

2. Alle copie degli annotamenti mensili da trasmettere all'archivio notarile, ove il repertorio sia tenuto con sistema meccanografico, deve essere unito un prospetto riassuntivo delle convenzioni relative agli atti ricevuti nel mese.

Articolo 6

Art. 6.

1. Le prescrizioni richiamate in ciascuno dei modelli uniti al presente decreto, la forma e le dimensioni per ognuno di essi indicate costituiscono parte integrante del decreto stesso e debbono essere rigorosamente osservate per la regolare ed uniforme tenuta dei repertori e per l'esatta compilazione dei relativi estratti.

2. Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1993. A decorrere da tale data non saranno più ammessi a vidimazione fogli di repertori difforni dai predetti modelli, salva restando la facoltà di utilizzare sino ad esaurimento quelli sinora adottati.

3. Dal 1° febbraio 1993 il frontespizio delle copie degli annotamenti mensili dovrà essere comunque conforme al modello 25, serie I, o al modello 25, serie I M, allegati al presente decreto.